

Legge regionale 09 gennaio 2006 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 19/12/2019

## **Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.**

### **Art. 8**

*(Autonomia dei Comuni e delle Province)(1)*

- 1.** Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2.** La Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.
- 3.** I Comuni e le Province informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione e si impegnano alla cooperazione istituzionale nello svolgimento delle loro funzioni.
- 4.** I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria, ed esercitano poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
- 5.** I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni fondamentali a essi riconosciute e di quelle ulteriori, conferite loro con legge.
- 6.** La Regione, in armonia con il quadro del sistema istituzionale previsto dalla presente legge, conferisce funzioni amministrative agli enti locali con leggi di settore che definiscono:
  - a)** le funzioni da trasferire, ispirate a criteri di completezza, omogeneità e unicità;
  - b)** gli enti destinatari delle funzioni;
  - c)** i beni e le risorse finanziarie;
  - d)** le risorse umane, nel contesto dell'attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
- 7.** Le leggi con cui la Regione conferisce le funzioni amministrative possono anche

definire le condizioni per l'esercizio in forma associata delle medesime.

Note:

**1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 52, L. R. 12/2009